Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 dicembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l' abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi, alle ore 10, al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Alfonso Uribe Misas, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Colombia.

Roma, addì 23 novembre 1950

(5086)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. **928.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora di Carità, dette del Buon Pastore, con sede in Ravenna.

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora di Carità, dette del Buon Pastore, con sede in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. **929.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Marchesina Elena Porro Lambertenghi », con sede in Cassina Rizzardi (Como).

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Marchesina Elena Porro Lambertenghi », con sede in Cassina Rizzardi (Como), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. **930.**

Erezione in ente morale della Scuola materna « Enrichetta Sesana », con sede nel comune di Omegna, frazione di Crusinallo (Novara).

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Scuola materna « Enrichetta Sesana », con sede nel comune di Omegna, frazione di Crusinallo (Novara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. **931.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cavour » di Vercelli ad accettare una donazione.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Itituto tecnico commerciale e per geometri « C. Cavour » di Vercelli, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 10.000, in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato al « Geometra Mario Donati ».

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 932.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale, con annessa scuola di avviamento di Asti ad accettare una donazione.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento di Asti, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000, in titoli di Stato, per istituire un premio di studio intitolato alla « Professoressa Prospera Gianasso ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 933.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Religiose insegnanti di Maria Immacolata, Missionarie Clarentiane, con Casa generalizia in Barcellona (Spagna).

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Religiose insegnanti di Maria Immacolata, Missionarie Clarentiane, con Casa generalizia in Barcellona (Spagna).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1950.

Designazione del dott. Aldo Silvestri Amari, direttore generale dell'Industria e delle miniere, a presiedere la Commissione d'indagine sul problema saccarifero italiano in assenza del dott. on. Sen. Edoardo Di Giovanni, Sottosegretario di Stato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1949, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 28, con il quale è stata costituita la Commissione d'indagine sul problema saccarifero italiano;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1949, registro n 4 Industria e commercio, foglio n. 207, con il quale il consigliere di Stato dott. Alberto Angiolillo, reggente la Direzione generale dell'industria, è stato incaricato a presiedere la suddetta Commissione, in caso di assenza o di impedimento del presidente;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale l'on. Sen. Edoardo Di Giovanni, Sottosegretario di Stato, è stato nominato presidente della Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano, in sostituzione dell'on. avv. prof. Antonio Cavalli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale il dott. Aldo Silvestri Amari è stato nominato direttore generale dell'Industria e delle miniere;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione, in seno alla Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano, del dott. Alberto Angiolillo con il dott. Aldo Silvestri Amari;

Decreta:

Art. 1.

In caso di assenza o di impedimento dell'on. Sen. Edoardo Di Giovanni, Sottosegretario di Stato, la Commissione di indagine sul problema saccarifero italiano è presieduta dal dott. Aldo Silvestri Amari, direttore generale dell'Industria e delle miniere.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1950

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1950
Registro Industria e commercio n. 7, foglio n. 55. — BRUNO

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni nel comune di Sant'Oreste (Roma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Sant'Oreste, facente parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° marzo 1951 per il comune di Sant'Oreste, facente parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1950
Registro Finanze n. 22, foglio n. 198

(5110)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1950.

Istituzione nella provincia di Sassari, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sassari, e comunicate al Ministero con note n. 9358 e n. 10402, rispettivamente in data 5 novembre 1949 e 8 novembre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Sassari, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Spanedda Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Sig. Corti Cesare, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Sig. Faedda Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sig. Martinez Salvatore, sig. Pedroni Tonino, signor Sardu Antonio, sig. Grimaldi Aldo, sig. Rosa Antonio, sig. Fancellu Giovanni e sig. Giusti Giuliano, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Pinduccin Michele, dott. Satta Gino, avvocato Passino Giuseppe e sig. Meli Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sig. Cingolani Bonifazi Guglielmo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1950.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima lombarda costruzione pompe, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima lombarda costruzione pompe, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il dott. Achille Peja;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita della partecipazione azionaria tedesca nella predetta Società, non esistono più, nella Società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopramenzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima lombarda costruzione pompe, con sede in Milano.

Il sequestratario, dott. Achille Peja, cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5112)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1950.

Revoca del decreto Ministeriale 18 novembre 1945, relativo alla sottoposizione a sindacato della Società italiana del Litopone, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società italiana del Litopone, con sede in Milano, avendo nella stessa interessi persone di nazionalità tedesca, e nominato sindacatore il dott. Romolo Scazzoso;

Ritenuto che in relazione all'avvenuta vendita delle 200.000 azioni di pertinenza tedesca della predetta Società, non esistono più nella Società italiana del Litopone, interessi di persone di nazionalità tedesca, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 18 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società italiana del Litopone, con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Romolo Scazzoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 250 del 30 novembre 1950: Prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali

A parziale modifica della circolare n. 244 del 4 ottobre 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 250 del 30 novembre 1950, con decorrenza dal 1° dicembre prossimo ha stabilito come appresso i prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali:

Misure	Coperture			Camere in gomma naturale
	Normali	« Veloce » « Y »	« Artiglio » « Neve »	
190-20	43.700	—	—	4.260
210-20	56.100	59.100	58.900	5.500
230-20	62.600	—	—	7.060
250-20	76.700	—	—	7.060
270-20	94.400	99.400	99.700	8.560
270-22	101.300	—	—	8.780
750-20	47.300	49.800	53.100	4.260
8.25-20	58.200	61.300	60.700	5.500
8.25-22	67.200	—	—	6.030
9.00-16	61.300	—	—	6.700
9.00-18	62.500	—	—	6.030
9.00-20 B. 20	63.900	67.400	73.500	7.060
9.00-24	—	—	80.700	8.190
10.00-18	80.500	—	—	6.020
10.00-20 C. 20	87.900	92.600	94.900	7.060
10-00-22	97.400	—	—	7.450
10-00-24	100.200	—	110.200	8.190
11-00-16	80.900	85.000	—	8.040
11.00-20 D. 20	105.600	111.200	115.700	8.560
11.00-22	113.600	119.700	124.000	8.780
11.00-24	116.700	—	—	12.350
11.25-24 Tr. Strad.	—	—	84.300	12.730
11.25-30	143.300	—	—	22.740
12.00-20 E. 20	130.900	—	—	9.310
12.00-22 E. 22	137.900	145.200	147.200	10.200
12.00-22 Vel. spec.	—	149.500	—	10.200
12.00-24 E. 24	144.100	—	153.800	12.350
13.00-20 F. 20	159.400	167.800	—	12.810
13.00-24	200.500	—	—	22.540
14.00-20	183.700	—	—	13.520
23×5	24.400	—	—	3.350
30×5	31.100	32.800	33.100	3.520
25×6	32.600	—	—	4.020
28×6	34.200	—	—	4.110
32×6	41.100	46.200	45.100	4.170
7.00-20/32×6	41.900	—	—	4.170
33×6 ½	51.900	54.700	—	4.170
36×6	51.600	—	—	5.040
34×7	57.400	60.400	63.300	5.880
36×7	64.200	—	—	6.030
38×7	65.900	—	73.200	6.440
8.25-20/35×7 ½	—	68.300	—	5.880
36×8	73.300	77.100	80.300	6.780
9.00-20/36×8	84.700	—	—	6.780
38×8	81.300	—	—	6.940
40×8	87.800	92.300	97.800	7.750
38×9	106.600	112.200	116.800	7.940
42×9	115.800	122.000	127.400	9.880
50×9	—	—	177.500	17.200
50×9 L.	130.100	—	—	17.200
39×9½	116.200	122.100	—	8.560
42×10	148.700	—	—	10.200
44×10	152.100	—	—	12.210

Con l'applicazione del nuovo listino sono stabiliti come segue gli sconti da fabbricanti a rivenditori e utenti:

coperture	13 %
camere d'aria	11,50 %

restando invariate le percentuali in uso per i premi annuali.

Per le altre categorie di clienti le percentuali di bonifico vanno ridotte in misura che resti invariato, in cifra assoluta, l'importo dei bonifici accordati sul precedente listino.

(5149)

Provvedimento n. 251 del 30 novembre 1950: Prezzi dell'olio combustibile

A parziale modifica della circolare n. 246 del 24 ottobre 1950, con decorrenza 1° dicembre 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 251 del 30 novembre 1950, ha stabilito come appresso i prezzi massimi dell'olio combustibile.

A) MERCE DAZIATA E SCHIAVA.

Olio combustibile:

Denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C): merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t/m 16.850; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t/m 15.075;

Fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E a 50° C, scorrevole a + 5° C): merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t/m 17.850; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t/m 16.035;

Fluido per motori: merce daziata (I.G.E. compresa) lire a t/m 46.875; merce schiava (I.G.E. esclusa) lire a t/m 16.035.

Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre il nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) MERCE AGEVOLATA.

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (I. G. E. compre a) L./tonn.
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C):	—
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	16.850
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	17.850
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	16.335
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	17.370
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido	17.370
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	18.565

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo dei fusti.

Restano invariati tutti gli altri prezzi dei prodotti petroliferi contenuti nella precedente circolare n. 246 del 24 ottobre 1950.

(5148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie B	196974	Sezione di tesoreria provinciale di Napoli	De Maio Adele fu Luigi, dom. a Napoli in viale Elena n. 24	10.000
Serie B	13139	Sezione di tesoreria provinciale di Bari	Latrofa Vito fu Francesco, dom. a Toritto (Bari) via Scarilli n. 45	10.000
Serie C	440334	Sezione di tesoreria provinciale di Napoli	Pintozzi Raffaele di Vincenzo, dom. a Napoli in piazza Principe di Napoli n. 2	50.000
Id.	440335	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie C	74656	Sezione di tesoreria provinciale di Napoli	Saporito Stefano fu Vincenzo, dom. a Secondigliano (Napoli) in via Roma n. 20	50.000
Id.	74657	Come sopra	Come sopra	50.000
Id.	74658	Come sopra	Come sopra	50.000
Serie A	308506	Sezione di tesoreria provinciale di Roma	Randaccio Giovanni fu Agostino, dom. a Roma in via Simeto n. 62	5.000
Id. C	96404	Come sopra	Come sopra	50.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 3 novembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4803)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 23.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: — Data: 22 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Ajello Orazio fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 17 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Gennari Enrico fu Remigio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 23.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 28 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Tiburzi Giuseppe di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 14 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Da Ronch Luigia fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 20 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Ronca Giuseppe fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 21 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Rao Luciano fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1663 — Data: 18 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Pomè Achille fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2924 — Data 21 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Contreras Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale lire 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 novembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 220

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 dicembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,83	142,80
» Genova	624,85	142,85
» Milano	624,82	142,90
» Napoli	624,75	142,75
» Palermo	624,82	143 —
» Roma	624,80	142,90
» Torino	624,88	142,90
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,83	142,90

Media dei titoli del 4 dicembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,65
Id. 3,50 % 1902	73,30
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	76,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,875
Id. 5 % 1936	94,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 4 dicembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnologie generali presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria della Università di Genova è vacante la cattedra di tecnologie generali, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5161)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a un posto di aiuto negli osservatori astronomici (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni:

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 211, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467. che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 giugno 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di aiuto (gruppo *A*, grado 10°) negli osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli integrato da una prova orale e ad esso possono partecipare i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

Art. 2.

Per il concorso in oggetto il Ministero si riserva la facoltà di provvedere, entro i limiti della graduatoria degli idonei, a nomine oltre il numero dei posti messi a concorso, in relazione ai posti che divenissero vacanti nel periodo intercorrente tra il bando di concorso e le nomine.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore

Divisione IV) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome e la paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Art. 4.

I candidati, oltre ai titoli e alle pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera, dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

a) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a 39 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

c) a 35 anni per coloro i quali abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è inoltre aumentato:

d) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle di cui alle lettere *d*) e *e*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale di laurea, o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, morale e civile.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e, comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati mutilati, o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia.

7. Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia (rilasciato ai sensi della circolare dello S.M.E. n. 500/ord. III del 1° agosto 1948).

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista e dalla competente autorità (ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, citato nelle premesse).

I concorrenti mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalla autorità competente. I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo e non di ruolo, comunque denominato della Amministrazione dello Stato o universitaria, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla loro Amministrazione da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

11. Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 3 o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presen-

tino, entro il termine predetto, la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministro e composta di cinque membri scelti tra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materie affini.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Registro Pubblica istruzione n. 40, foglio n. 387

(5124)

Concorso a un posto di aiuto nell'Osservatorio Vesuviano (gruppo A, grado 10°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano-combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di aiuto nell'Osservatorio Vesuviano (gruppo *A*, grado 10°).

Il concorso è per titoli integrato da una prova orale.

A tale concorso possono partecipare i laureati in matematica o in fisica o in ingegneria.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome e la paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

I candidati, oltre ai titoli e alle pubblicazioni in cinque esemplari accompagnati da apposito elenco su carta libera, dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato e dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

a) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a 39 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

c) a 35 anni per coloro i quali abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è inoltre aumentato:

d) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la promozione della domanda di ammissione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle di cui alle lettere *d*) e *e*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale di laurea, o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, morale e civile.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di

residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati mutilati, o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia.

7. Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia, lasciata ai sensi della circolare dello S.M.E. n. 5000/ord./III del 1° agosto 1948.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista e dalla competente autorità (ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, citato nelle premesse).

I concorrenti mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalla autorità competente.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo e non di ruolo comunque denominato dalle Amministrazioni dello Stato o universitarie, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla loro amministrazione da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

11.- Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 dell'art. 3.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 2 o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministro e composta dal direttore, che la presiede e da quattro membri scelti fra i professori universitari di fisica terrestre, di geografia fisica, di geologia, di chimica generale o di materie affini.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Registro Pubblica istruzione n. 40, *foglio n.* 388

(5125)

Concorso a sei posti di astronomo aggiunto (gruppo A, grado 9°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Vista la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il seguente concorso per sei posti di astronomo aggiunto (gruppo *A*, grado 9°) negli osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova orale e ad esso possono partecipare soltanto gli aiuti degli osservatori astronomici; gli aiuti e gli assistenti a cattedre di astronomia negli istituti di istruzione superiore. Per il concorso in oggetto il Ministero si riserva la facoltà di provvedere, entro i limiti della graduatoria degli idonei, a nomine oltre il numero dei posti messi a concorso, in relazione ai posti che divenissero vacanti nel periodo intercorrente tra il bando di concorso e le nomine.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione IV) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome e la paternità del concorrente. il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera.

Gli aiuti e gli assistenti universitari a cattedre di astronomia, che, pur avendo diritto all'inquadramento nei ruoli statali ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 1172, non abbiano presentato ancora i documenti richiesti, dovranno presentare, a corredo della domanda oltre ai titoli e alle pubblicazioni, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente del territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 19° anno di età e non oltrepassato il 30°, alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

a) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a 39 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

c) a 35 anni per coloro i quali abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è inoltre aumentato:

d) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle di cui alle lettere *d*) e *e*), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

2. - Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale di laurea o copia di esso, autenticata dal notaio, debitamente legalizzata.

4. Certificato di buona condotta, morale e civile.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati mutilati, o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia.

7. - Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia, rilasciata ai sensi della circolare dello S.M.E. n. 5000/ord/III del 1° agosto 1948.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista e dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I concorrenti mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri produrranno i documenti ad essi rilasciati dalla autorità competente.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata.

10. Certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzioni ed eventuali successive conferme.

11. Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I candidati che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 del precedente art. 3 un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande e i documenti oltre il termine previsto dall'art. 2 o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni, o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati alle armi in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

I concorsi saranno giudicati in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministero e composta da cinque membri scelti tra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Registro Pubblica istruzione n. 40, foglio n. 390

(5126)

Concorso a un posto di astronomo negli osservatori astronomici (gruppo A, grado 8°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1950;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il seguente concorso per un posto di astronomo (gruppo *A*, grado 8°) negli osservatori astronomici.

Il concorso è per titoli integrato da una prova orale e ad esso possono partecipare soltanto gli astronomi aggiunti, gli aiuti degli osservatori astronomici e gli aiuti e gli assistenti a cattedre di astronomia negli istituti di istruzione superiore purchè sia gli aiuti, sia gli assistenti predetti siano tali da almeno due anni solari.

Per il concorso in oggetto il Ministero si riserva la facoltà di provvedere, entro i limiti della graduatoria degli idonei, a nomine oltre il numero dei posti messi a concorso in relazione ai posti che divenissero vacanti nel periodo intercorrente tra il bando di concorso e le nomine.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione IV) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande degli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome e la paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli e le pubblicazioni, in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco su carta libera. Gli aiuti e gli assistenti universitari a cattedre di astronomia, che, pur avendo diritto all'inquadramento nei ruoli statali ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, non abbiano presentato ancora i documenti richiesti, dovranno presentare, a corredo della domanda, oltre ai titoli e pubblicazioni, i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale di laurea o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, morale e civile.

5. - Certificato generale del casellario giudiziario.

6. - Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati mutilati, o invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia.

7. Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia (circolare S.M.E n. 5000/ord./III del 1° agosto 1948).

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista e dalla competente autorità (ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518).

I concorrenti mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui si siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dall'autorità competente. I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. - Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata.

10. Certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

11. Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I candidati che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 3 o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni, o presso altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente ed ai risultati della prova orale, da una Commissione nominata dal Ministero e composta di cinque membri scelti tra i direttori di osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Registro Pubblica istruzione n. 40, foglio n. 300

(5127)

Concorso a quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione a concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 giugno 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per quattro posti di calcolatore di 2ª classe negli osservatori astronomici (gruppo *B*, grado 11°), di cui due in soprannumero, ai sensi dell'art. 108 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica o scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione tecnica di qualsiasi indirizzo: agrario, industriale, commerciale, nautico, per geometri.

Art. 2.

Il concorso è per esame e comprende:

a) una prova scritta riguardante un calcolo logaritmico, intesa anche ad accertare l'attitudine del candidato alla interpolazione su tavole numeriche;

b) una prova orale sul programma di matematica della maturità classica con particolare riguardo all'algebra e alla trigonometria piana.

I candidati possono anche essere sottoposti, su loro richiesta, oppure per decisione della Commissione esaminatrice, ad una prova grafica di disegno e ad una prova pratica con una macchina calcolatrice.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione IV) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, il nome e la paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Art. 4.

I candidati inoltre dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato e dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

a) a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) a 39 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

c) a 35 anni per coloro i quali abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è inoltre aumentato:

d) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle di cui alle lettere *d*) e *e*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente

dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Diploma originale di laurea, o copia di esso autenticata dal notaio, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, morale e civile.

5. Certificato generale del casellario giudiziario.

6. Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, e, comunque, immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare la idoneità al servizio.

I candidati mutilati, o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi da un medico di sua fiducia.

7. Copia del foglio di congedo illimitato, o del foglio matricolare militare se il candidato abbia prestato servizio militare, ovvero, in caso negativo, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione o quella per il tempo trascorso in prigionia rilasciata ai sensi della circolare dello S.M.E. n. 5000/ord./III del 1° agosto 1948.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata mediante regolare documento rilasciato nella forma prevista e dalla competente autorità (ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, citato nelle premesse).

I concorrenti mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dall'autorità competente. I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Stato di famiglia presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato con la firma autenticata.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale di ruolo o non di ruolo comunque denominato dalle Amministrazioni dello Stato o universitario, dovranno presentare un certificato rilasciato dalla loro amministrazione da cui risultino la data di inizio del servizio, la durata e la natura di esso, nonchè l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione ed eventuali successive conferme.

11. Elenco firmato, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 5.

I documenti dovranno esere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle necessarie vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I candidati non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine previsto dall'art. 3 o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti; nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni oppure altri uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, potranno essere ammessi al concorso qualora presentino entro il termine predetto la sola domanda, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro un mese dalla scadenza.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base agli esami sostenuti da ciascun concorrente, da una Commissione nominata dal Ministro e formata di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di osservatori ed i professori universitari appartenenti alla Facoltà di scienze, e due fra gli insegnanti di materie scientifiche presso istituti statali di secondo grado. La Commissione elegge fra i propri componenti il presidente.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Registro Pubblica istruzione n. 40, foglio n. 389

(5128)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto vacante nel Consorzio medico di Andalo

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico di Andalo ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 10 agosto 1950, numero 17688/IIIa, ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellati, il dott. Camin Pompeo ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Camin Pompeo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico consorziale di Andalo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 21 novembre 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

(5083)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario comunale igienista presso il comune di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 3/190 del 20 aprile 1949, col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di veterinario comunale igienista presso il comune di Milano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, dai quali risulta che dei trentotto concorrenti, uno non è stato ammesso al concorso per irritualità della documentazione e dodici sono risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario comunale igienista presso il comune di Milano:

1. Scolari Clemente . punti 147,678 su 200
2. Cis Raffaele » 145,113 »
3. Parpaglioni Carlo . » 144,858 »
4. Cerri Ernesto . » 134,125 »
5. Tassinari Attilio . . . » 130,943 »
6. Molteni Angelo » 122,911 »
7. Persiani Giorgio . . . » 122,652 »
8. Alemagna Pietro . » 117,023 »
9. Ossola Luigi . . » 115,983 »
10. Boldrini Giuseppe . . . » 115,313 »
11. Dobelli Tullio . . . . . » 112,527 »
12. Rosati Oscar . . . . » 108,375 »

Milano, addì 11 ottobre 1950

Il prefetto: PAVONE

(4919)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti numeri 13669 e 13670 in data 18 agosto 1950, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a ventotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto n. 8935 del 15 luglio 1947, ed all'assegnazione dei posti stessi ai candidati vincitori;

Considerato che il dott. Bucci Ulisse (12° in graduatoria) è rinunciatario al posto di medico condotto del 1° reparto del comune di Cotignola per non avervi assunto tempestivamente servizio;

Considerato che il dott. Ilio Barcaroli (14° in graduatoria), attualmente titolare della condotta medica di Sant'Agata sul Santerno, ha chiesto la predetta sede in ordine di preferenza;

Vista la dichiarazione di accettazione della sede resasi vacante rilasciata dal dott. Barcaroli;

Visto l'art. 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Barcaroli Ilio fu Alvise è nominato titolare della condotta medica del 1° reparto di Cotignola, invece di quella di Sant'Agata sul Santerno, di cui è attualmente titolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 7 novembre 1950

p. *Il prefetto*: BALICE

(4920)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso per cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge il 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso a cinque posti di ostetrica condotta, formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1. Maggiolo Bianca punti 103,50
2. Filippini Emma » 102 —
3. Trisconi Pia » 101,75
4. Tavani Cecilia » 101 —
5. Cavalli Elide » 97,25
6. Iapadre Carolina » 90 —
7. Clavari Giuseppina » 86 —
8. Masi Angelina » 85,75
9. Zamponi Leontina » 85,50
10. Montevecchi Rosina » 85 —
11. Bianchini Adriana » 83,50
12. Mangiotti Imola » 83 —
13. Capulli Lucia » 82 —
14. Leali Nerina » 81,50
15. Cupaiolo Lilia » 77 —
16. Righini Lea » 76,50
17. Scopel Francesca, ex equo » 76 —
18. Masi Filomena, ex equo » 76 —
19. Garutti Maria » 75 —
20. Cheli Elvesia » 73,50
21. De Luca Elide » 73 —
22. Sancini Maria » 72,25
23. Laghi Maria, ex equo » 72 —
24. Mortari Teresa, ex equo » 72 —
25. Tartari Ilde » 71 —
26. Trevisani Iole » 70,50
27. Baldoni Elda » 70 —
28. D'Alessandro Maria » 69,75
29. Orsini Vittoria » 69,50
30. Manfredini Lea » 69 —
31. Accardi Erminia » 68 —
32. Paccagnella Margherita » 66,50
33. Maccagnan Maria » 65,50
34. Simoni Pierina » 65 —
35. Liverani Linda » 63,25
36. Franceschi Auretta » 63 —
37. Trevisan Alfonsa » 60 —
38. Trevisan Marcesina » 55,50
39. Di Lello Concetta » 55 —
40. Cavedoni Aldina » 54 —
41. Giammarico Salvatrice, non idonea.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 10 novembre 1950

Il prefetto: OTTAVIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 32890 di pari data, col quale viene approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso a cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1948;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 91265;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge il 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

Le seguenti ostetriche, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1. Maggiolo Bianca: Chieti (2ª condotta);
2. Tavani Cecilia: Casacanditella;
3. Cavalli Elide: Rapino;
4. Iapadre Carolina: Pretoro;
5. Clavari Carolina: Fresagrandinaria.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati, per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 10 novembre 1950

Il prefetto: OTTAVIANO

(5067)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visti i bandi di concorso n. 36854 San. in data 31 dicembre 1948, e n. 17872 San. in data 29 maggio 1949, per il conferimento di tredici posti di ostetrica condotta;
Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 21 luglio 1950, con il quale venne costituita la relativa Commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126;
Visti il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 1° marzo 1949, n. 55, contenente le norme transitorie per i concorsi sanitari e la legge 9 maggio 1950, n. 268;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a tredici posti di ostetrica condotta di cui ai bandi in narrativa:

1. Maiuri Maria di Giov. Battista	punti	112,10
2. Fiore Leonina di Pietro	»	107,45
3. D'Anella Vittoria di Nazzareno	»	104,50
4. Colella Giovanna di Carmine	»	94,50
5. Banchi Fosca di Antonio	»	90,50
6. Visani Natalina di Pietro	»	86,65
7. Furi Tacconi Alma di Giosuè	»	83,60
8. Tinti Luigina di Giuseppe	»	79,50
9. Idrio Elisabetta fu Giovanni	»	78,20
10. Renga Genoveffa di Nazzareno	»	77,80
11. Resta Renata di Vincenzo	»	76,25
12. Piancastelli Anna-Maria fu Vincenzo	punti	76,22
13. Barone Maria di Michele	»	75,90
14. Di Pede Ida di Domenico	»	75,65
15. Giannoni Franca di Alfredo	»	74,60
16. D'Amico Evelina di Giovanni	»	74,50
17. Cencia Agnesina di Antonio	»	73,50
18. Butini Adiva di Francesco	»	73,30
19. Pacifici Ilde di Leopoldo	»	72,25
20. Picchio Gigliola fu Francesco	»	71,75
21. Dozzini Vienna di Settimio	»	70,62
22. Nardi Andreina di Ferdinando	»	69,80
23. Pernaselci Linda di Olindo	»	69,15
24. Verdozzi Anna-Maria di Remo	»	61,40
25. Aureli Ada	»	59,45
26. Bernagozzi Liliana di Carlo	»	58,85
27. Lauretti Lirina di Luigi	»	56,55
28. Meloni Dina fu Agostino	»	55,50
29. Moretti Genoveffa di Luigi	»	50,25

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 17 novembre 1950

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visti i propri decreti n. 36854 San. in data 31 dicembre 1948, e n. 17872 San. in data 29 maggio 1949, con i quali veniva bandito il concorso a tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone;
Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee;
Viste le sedi indicate in ordine di preferenza dalle singole candidate nelle loro domande di ammissione al concorso di cui trattasi;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, comprese nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrice del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Majuri Maria di G. Battista: Ceprano (1ª condotta);
2) Fiore Leonina di Pietro: Pontecorvo (1ª condotta);
3) D'Anella Vittoria di Nazzareno: Ripi (1ª condotta);
4) Colella Giovanna di Carmine: Casalvieri (unica);
5) Bauchi Fosca di Antonio: Vico nel Lazio (unica);
6) Visani Natalina di Pietro: Giuliano Roma (unica);
7) Furi Tacconi Alma di Giosuè: Supino (unica);
8) Tinti Luigina di Giuseppe: San Giovanni Inc. (unica);
9) Iorio Elisabetta fu Giovanni: Ausonia (Selvacava);
10) Resta Renata di Vincenzo: Sant'Apollinare (unica);
11) Piancastelli Anna-Maria fu Vincenzo: Pescosolido (unica);
12) Barone Maria di Michele: Strangolagalli (unica);
13) Di Pede Ida di Domenico: Campoli Appennino (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 17 novembre 1950

Il Prefetto

(5072)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.